

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2135 del 03/05/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MALAGOLI GIANCARLO SRL (Imp. v. Finlandia n. 70) MODENA. Rif. Prot. n. 20141/2019/17 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 3941/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2206 del 03/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MALAGOLI GIANCARLO SRL (Imp. v. Finlandia n. 70) MODENA.

Rif. Prot. n. 20141/2019/17 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 3941/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta MALAGOLI GIANCARLO SRL, avente sede legale in comune di Modena, v. Finlandia n. 70, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Finlandia n. 70, in data 17/1/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 25/1/2019 con prot. n. 13045, relativa ai titoli ambientali Acqua e Aria Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di installazione e manutenzione impianti di distribuzione carburanti;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegato Acqua, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1879 del 10/4/2017;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, Elena Malagoli, in qualità di legale rappresentante della ditta MALAGOLI GIANCARLO SRL, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. saranno rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni di tecnico abilitato in acustica datate 15/1/2019;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 1879 del 10/4/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta MALAGOLI GIANCARLO SRL per l'impianto ubicato in comune di Modena, v. Finlandia n. 70, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 1879 del 10/4/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 3/5/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta MALAGOLI GIANCARLO SRL (Imp. v. Finlandia n. 70) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta MALAGOLI GIANCARLO SRL, che svolge attività di installazione e manutenzione impianti di distribuzione carburanti, è autorizzata per lo scarico nella pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Finlandia n. 70, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica

Ambientale adottata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1879 del 10/04/2017, per la seguente configurazione:

Lo stabilimento artigianale è occupato da azienda addetta alla realizzazione e riparazione di impianti di distribuzione carburanti, con presenza di magazzini e servizi igienici al piano terra e uffici al piano primo.

All'interno del magazzino sono stoccati i materiali necessari alla realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, mentre nel locale denominato impianti tecnici sono svolte le lavorazioni di manutenzione e riparazione di colonnine di carburante prelevate dalle stazioni di servizio.

In tale locale le colonnine sono collocate su ripiano con presenza sotto lo stesso di una vasca di raccolta di idrocarburi, tale materiale viene di conseguenza contenuto in detto pozzetto e successivamente trasferito in una vasca fuori terra presente sempre all'interno di detto locale e periodicamente conferiti a centro di raccolta rifiuti con il codice CER 16.07.08.

Per contenere comunque anche eventuali sversamenti durante le operazioni di lavaggio dei pezzi meccanici degli erogatori, è presente una caditoia per la raccolta delle acque reflue, la quale confluisce in una vasca interrata di raccolta degli idrocarburi (anche questa pulita periodicamente da ditta specializzata) la quale è poi collegata a pozzetto disoleatore posto nell'area cortiliva dello stabilimento.

Lo scarico industriale in pubblica fognatura origina da:

- locale smontaggio pompe di benzina,
- caditoie dei locali parcheggio automezzi della fase lavorazione,
- caditoie piazzale posteriore al fabbricato in cui sono stoccati materiali dilavabili.

Gli scarichi da tutte queste aree recapitano a due disoleatori, uno sul retro ed uno antistante il fabbricato, e quindi alla linea di fognatura nera.

A valle di queste recapitano anche gli scarichi dei servizi igienici serviti da fossa biologica.

Nella rete aziendale delle acque bianche sono convogliate le acque provenienti dal piazzale antistante il fabbricato ed dai tetti.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti da servizi igienici, previo trattamento fossa biologica sono convogliate alla linea di fognatura nera di via Finlandia con punto di scarico S2 della planimetria allegata e agli atti;

- le acque meteoriche provenienti da pluviali dei tetti e piazzale sosta dipendenti sono convogliate nella fognatura bianca di via Finlandia con punto di scarico S1 della planimetria allegata e agli atti;

- le acque reflue derivanti da:

- locale smontaggio pompe di benzina,
- caditoie dei locali parcheggio automezzi di lavoro,
- caditoie piazzale posteriore al fabbricato in cui sono stoccati materiali dilavabili.

previo trattamento con impianto costituito da due disoleatori, uno sul retro ed uno antistante il fabbricato, e dopo passaggio da un pozzetto di controllo (indicato con C1 in planimetria) prima dell'unione con le acque reflue provenienti dai servizi igienici, sono convogliate nella pubblica fognatura nera di via Finlandia con punto di scarico S2 della planimetria allegata e agli atti.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/15 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue delle attività di lavorazione e dei piazzali di lavorazione e che sono trattate con disoleazione sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni di Hera acquisito agli atti con protocollo n. 32918 del 28/3/2017.

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 25/01/2019, assunta agli atti con prot. n. 13045/2019, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 1879 del 10/04/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni sostanziali;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

È autorizzato il gestore della ditta MALAGOLI GIANCARLO srl, con sede legale e stabilimento in via Finlandia, 70 – MODENA, a scaricare nella pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dall'attività di officina meccanica per la realizzazione e manutenzione di impianti distribuzione carburante, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Entro il 31/07/2019 il gestore degli impianti dovrà comunicare a Comune, Arpae Modena SAC e ST (Distretto area Centro - Modena) ed Hera spa i volumi massimi di scarico dei reflui industriali (mc/giorno e mc/anno).
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima semestrale al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;

- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 8) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 9) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
 - 10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al S.A.C. ARPAE di Modena, al Comune di Modena e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 12) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
 - 13) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al S.A.C. di ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta MALAGOLI GIANCARLO SRL (Imp. v. Finlandia n. 70) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta MALAGOLI GIANCARLO srl, intende svolgere in comune di Modena, Via Finlandia n. 70, attività di installazione e manutenzione impianti di distribuzione di carburanti e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- La realizzazione dei seguenti impianti:
 - attività di saldatura (n. 7 calate a banco e una cappa) che genera il punto di emissione E1 avente portata di 1.500 Nmc/h;
 - una cappa di aspirazione su attività di smontaggio distributori di carburante che genera il punto di emissione E2 avente portata di 20.000 Nmc/h;
 - un impianto di combustione per il riscaldamento, alimentato a gas metano, con potenza di 105 kW, che genera il punto di emissione E3;
- I seguenti consumi delle materie prime:
 - elettrodi per la saldatura 5 Kg/anno;

e chiede l'Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta MALAGOLI GIANCARLO srl è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di Modena, Via Finlandia n. 70, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Saldatura (n. 7 calate sui banchi e 1 cappa):

Portata	1.500	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	1	h/g

E2 Cappa aspirante su attività di smontaggio distributori di carburante**E3 Impianto di riscaldamento, alimentato a gas metano, con potenza di 105 kW**

Relativamente all'emissione **E1**, la ditta MALAGOLI GIANCARLO srl dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- **comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime** degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento);
- **esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime (relativamente a Portata e Polveri totali);**
- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni** tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale.

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad Arpae Sac Modena, ad Arpae Distretto Territoriale e al Comune territorialmente competenti, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Le lavorazioni di saldatura possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti dalle lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite: **Polveri totali = 10 mg/Nm³**.

Sono escluse dall'autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale **non può considerarsi valida:**

- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350** ex R45 (Può provocare il cancro), **H340** ex R46 (Può provocare alterazioni genetiche), **H350i** ex R49 (Può provocare il cancro se inalato), **H360D** ex R61 (Può nuocere al feto), **H360F** ex R60 (Può nuocere alla fertilità), **H360FD** (Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto), **H360Df** (Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità) e **H360Fd** (Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto)

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazione generale, rientrano nell'elenco di cui sopra, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla classificazione, domanda ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mediante domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Relativamente al punto di emissione **E3 (impianto termico)**, si comunica che, **essendo le emissioni in parola derivanti da impianti ascrivibili all'elenco delle attività ad emissione scarsamente rilevante** (lettera dd) dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs. 128/2010), ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto citato, l'esercizio di tali impianti **non richiede autorizzazione**, relativamente alla normativa attualmente in vigore in materia di inquinamento atmosferico,

Nulla Osta, per quanto di competenza, **all'esercizio degli impianti di cui alle emissioni di E3.**

Si ricorda alla ditta che anche le emissioni dell'impianto termico devono rispettare le norme di cui al Titolo II Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le norme in materia di manutenzione degli impianti termici di cui al DPR 412/93 e Legge Regionale 7/2014 e DGR 1578/2014.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.